Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Martedì, 13 settembre 1927 - ANNO V — Numero 212

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari, i supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella prima parte dell'art. 24 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 luglio 1927, là dove dice «saranno accordati 11 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio» deve invece dire «saranno accordati 15 giorni...», come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1883.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 1577.
Nuovi provvedimenti a favore della industria zolfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 18 marzo 1926, n. 562, che convertì in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202;

Vista la legge 21 gennaio 1926, n. 116, che convertì in legge il R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di provvedimenti a favore della industria zolfifera siciliana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1927 resta abolito il contributo del 20 % prelevato sugli estagli dei proprietari delle zolfare siciliane a norma dell'art. 8 n. 2 e 4 del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

A partire dal 1° agosto 1927 gli attuali estagli dovuti in natura o in denaro dagli esercenti ai proprietari o dai subgabelloti e cottimisti generali ai gabelloti delle miniere di zolfo della Sicilia saranno ridotti, sino al 31 luglio 1930, di un terzo, a favore, rispettivamente, degli esercenti, sub-gabelloti e cottimisti generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 264, foglio 24. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1927.

Varianti alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto le norme esecutive per l'applicazione della precitata legge, approvate con decreto del Ministro per la marina in data 23 agosto 1926, e sue successive modificazioni:

Decreta:

Articolo unico.

Alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina in data 23 agosto 1926 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
Variante 1ª. — Al paragrafo 34 ultimo comma, di cui al decreto Ministeriale 4 agosto 1927, le parole: « Il brevetto di pilota e di osservatore aereo » sono sostituite dalle seguenti: « Il brevetto di pilota o di osservatore aereo ».
Variante 2ª. — All'allegato n. 2, comma *A*), paragrafo 2, le parole: « l'incarico di capo dell'Ufficio tecnico di Trieste o di Livorno » sono sostituite dalle seguenti: « l'incarico di capo dell'Ufficio tecnico della Regia marina di Genova, di Trieste o di Livorno ».

Il presente decreto ha vigore dalla sua data.

Roma, addì 6 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro per la marina:* SIRIANNI.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1927.

Nomina della Commissione incaricata di compilare le norme per la revisione dei contratti di opere pubbliche, di forniture ed appalti riguardanti l'Amministrazione postale telegrafica e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, contenente norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche;
Visto che l'art. 9 del R. decreto-legge predetto stabilisce che dovrà provvedersi con i necessari adattamenti, alla approvazione di norme idonee alla revisione dei prezzi anche negli altri contratti dello Stato;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Considerato che è necessario provvedere con carattere di urgenza alla emanazione di tali norme;

Decreta:

E' nominata una Commissione composta dei signori:

S. E. avv. Filippo Pennavaria, Sottosegretario di Stato, presidente;

Gr. uff. dott. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, membro;

Comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale Azienda di Stato per i servizi telefonici, membro;

Cav. uff. dott. Baldassarre De Luca, capo divisione ragioneria centrale Amministrazione poste, membro;

Dott. cav. uff. Nicola Di Somma, ispettore poste, membro, segretario,

con incarico di compilare le norme necessarie alla revisione dei prezzi nei contratti di opere pubbliche, di forniture ed appalti di cui al R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, che riguardino l'Amministrazione postale telegrafica e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e di eseguire la revisione effettiva dei contratti stessi.

Roma, addì 24 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 9 settembre 1927, n. 35672, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1927, pag. 3014, concernente la istituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimonii degli enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 settembre 1927 - Anno V

Francia	72.11
Svizzera	354.68
Londra	89.418
Olanda	7.38
Spagna	310.71
Belgio	2.565
Berlino (Marco oro)	4.375
Vienna (Schillinge)	2.595
Praga	54.60
Romania	11 35
Russia (Cervonetz)	96.25
Peso argentino oro	17.84
Peso argentino carta	7.85
New York	18.393
Dollaro Canadese	18.38
Oro	354.90
Belgrado	32.50
Budapest (pengo)	3.21
Albania (Franco oro)	356.50
Norvegia	4.82
Svezia	4.94
Polonia (Sloty)	207 —
Danimarca	4.92
Rendita 3,50 %	69.95
Rendita 3,50 % (1902)	63.70
Rendita 3 % lordo	40 —
Consolidato 5 %	81.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	69 —

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONÒMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Melfi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1924, n. 2174, che modifica il regolamento sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2213, concernente il riordinamento della Regia scuola di avviamento al lavoro di Melfi, con annesso laboratorio scuola per falegnami e per fabbri meccanici agricoli;

Vista la pianta organica della Regia scuola predetta, approvata con decreto Ministeriale del 19 marzo 1925;

Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di avviamento al lavoro di Melfi e dell'annesso laboratorio scuola per falegnami e per fabbri meccanici, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e del disegno professionale.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene inquadrato al grado 8° con lo stipendio di L. 13,700 oltre L. 3500 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere — Divisione insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria, ovvero titoli comprovanti la cultura tecnica e professionale del candidato ritenuti equipollenti dalla 3ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale.

Per i laureati certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equipollenti ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale e Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti, possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esami avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro idoneità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la carta di identità rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.